



**Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte
Via Confienza n. 10
10121-Torino**

Allegato 4

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZE (DUVRI) E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 26 del d.lgs. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro**

**SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 96574140016) – PER ANNI 3**

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lg 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

1. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

1. Il presente documento "D.U.V.R.I." si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'All. XIII del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

2. Nel D.U.V.R.I. non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Come già detto, i costi della sicurezza, di cui all'art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c. 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

3. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del D.U.V.R.I. ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

2. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

1. Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente D.U.V.R.I., i seguenti rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Data la previsione di espletamento del servizio al di fuori dell'orario di lavoro e di accesso al pubblico, non si prevedono costi di sicurezza da interferenza

2. Si ritiene che il costo stimato per la sicurezza ammonti forfetariamente ad € 5.230,88 dell'importo netto di contratto su base triennale.

SCHEMA STAZIONE APPALTANTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Datore di lavoro: Segretario generale Dott.ssa Nadia Palma, tel. 011.5576455

Responsabile del S.P.P. T.A.R.: Sig.ra Angela Portone, tel. 011/5576456

Medico Competente: dr.ssa Valentina Giroto, tel..3403102681

Codice fiscale TAR Piemonte: 96574140016

Frequenza pulizie - sedi di svolgimento del servizio - modalità espletamento servizio: come descritto nel Capitolato di appalto;

SCHEMA APPALTATORE DEL SERVIZIO

Impresa appaltatrice:..... *Indirizzo*

sede legale:; *Codice*

Fiscale e P. IVA:

3. SCOPI DEL D.U.V.R.I.

1. Il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, tra l'ente appaltante e la ditta appaltatrice, attraverso la elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

4. SIGNIFICATO DI INTERFERENZA

1. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento di una attività si ha un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

5. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

1. Nell'esecuzione dei servizi connessi al contratto di appalto per la pulizia dei locali, a fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti:

- a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

6. PRESCRIZIONI DA RISPETTARE

1. Sul luogo di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature che non siano conformi alle norme in vigore.
2. E' vietato accedere sul luogo di lavoro se non espressamente autorizzati;
3. E' necessario coordinare la propria attività normale con quella degli uffici della committenza;
4. E' necessario avvertire immediatamente gli addetti in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo.
5. Nel caso che le attività prevedano interferenze con le attività lavorative, che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il Referente interno dell'Amministrazione (articolo 3, punto 2.1 del capitolato)
6. Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) la committenza dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro, al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività.

7. SERVIZIO PULIZIA EDIFICI

1. L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia, dovrà operare tenendo opportunamente conto delle indicazioni concordate con la committenza in tema di orari di funzionamento dell'Ufficio.
2. Ai fini dell'espletamento del servizio le prestazioni di pulizia non devono essere effettuate in orari che presuppongono la presenza del personale d'ufficio/utenza.

3. Dovranno essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad eliminare o ridurre i rischi stessi nel caso in cui ci fosse presenza di personale o utenza.
4. In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell'impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti ed esterni, agenti, VVF etc. che potranno intervenire.
5. Fatto salvo il principio, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti:
- pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
 - rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
 - inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
 - folgorazione;
 - sversamenti accidentali.
6. Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI TIPO ORGANIZZATIVO
RISCHIO 1: pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;	Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.
RISCHIO 2: sversamenti accidentali. Impiego di prodotti nocivi o tossici. Possibile pericolosità dovuta all'impiego di prodotti chimici (detergenti, alcol, ecc.) nelle pulizie degli edifici.	Misura 1: evitare spargimenti di detergenti liquidi. Il personale della ditta di pulizia dovrà adottare tutte le cautele per evitare lo spargimento incontrollato di liquidi detergenti e di sostanze nocive, tossiche, corrosive o comburenti sui pavimenti o sugli arredi dei locali, ed in caso di spargimento accidentale dovrà intervenire prontamente. Misura 2: evitare pericoli di inalazione di detergenti liquidi. Il personale della ditta di pulizia dovrà adottare tutte le cautele per evitare la inalazione accidentale di detergenti e di sostanze nocive, tossiche o corrosive da parte di dipendenti o utenti. Misura 3: il carrello contenente i prodotti detergenti non dovrà mai essere lasciato incustodito.
RISCHIO 3: rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;	Chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone.
RISCHIO 4: inalazione da uso di	Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso

chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;	DPI da parte dell'operatore.
RISCHIO 5: impiego prodotti ed attrezzature/macchinari- uso improprio di prodotti ed attrezzature/macchinari	I prodotti e le attrezzature/macchinari dovranno essere sempre riposti nei locali destinati a deposito che andranno sempre chiusi a chiave.
RISCHIO 6: folgorazione	<p>Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione; Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento. Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 watt, accettarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione. Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V. Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra. Nei lavori sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V; utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza. Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro. Non usare la piattina per prolunghie di cavi di alimentazione. Usare solo prese e spine normalizzate. Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione, controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa). I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di olio o</p>

	<p>torsioni. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.</p> <p>I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.</p>
<p>RISCHIO 7: rottura accidentali vetri nelle operazione di pulizia vetrate</p>	<p>Altamente probabile in quanto molte finestre hanno vetri di un solo strato con spessori di 3 mm, e quindi risultano piuttosto fragili. Minor rischio presentano le porte e pareti vetrate, che in genere sono in vetro multistrato di maggior spessore. Il rischio incombe sia per le persone all'interno dei locali, sia per le persone presenti nei cortili.</p> <p>Misura 1: evitare di transitare nelle vicinanze degli operatori di pulizia. Prima dello svolgimento della pulizia dei vetri, il personale dell'ente dovrà collaborare per liberare soglie e davanzali da eventuali documenti o materiale d'ufficio ivi collocato. Durante le operazioni di pulizia dei vetri i dipendenti e gli utenti devono rimanere a sufficiente distanza dagli operatori che svolgono la pulizia.</p> <p>Misura 2: usare la massima prudenza nel pulire le vetrate. Il personale della ditta incaricata per le pulizie dovrà svolgere le operazioni con la massima cautela. Dovranno essere evitati movimenti bruschi durante le operazioni di pulizia, le quali, in genere, sono svolte in appoggio a davanzali o con scale portatili a norma. Dovranno essere impiegate scale portatili idonee allo scopo e conformi al testo unico per la sicurezza d.lgs. 81/2008 (art. 133) e con marchio di conformità alle norme</p>
<p>RISCHIO 8: svolgimento di pulizie in presenza di pubblico o in edifici affollati.</p>	<p>Misura: non svolgere le pulizie in orario di afflusso medio-alto degli utenti. Nella scelta dell'orario per effettuare le pulizie si dovrà evitare che il medesimo coincida con i momenti di afflusso medio-alto di pubblico. Preferibilmente le pulizie si dovranno svolgere in orario in cui non siano presenti utenti esterni. Eventuali eccezioni potranno riguardare solo i periodi della giornata durante i quali ci sia un</p>

	basso afflusso di pubblico e un ridotto numero di dipendenti.
RISCHIO 9: accesso di furgoni nei cortili: alcuni furgoni della ditta incaricata per le pulizie periodicamente accedono nei piazzali o cortili degli edifici per consegnare prodotti e materiali di consumo o per ritirare rifiuti e residui da smaltire: investimento di persone nei cortili con presenza di utenti	<p>Misura 1: ridurre la velocità e prestare molta attenzione nei casi in cui non ci sia presenza di persone nei cortili; durante la manovra, i furgoni o altri autoveicoli che accedono a piazzali e cortili dovranno procedere a passo d'uomo e con velocità non superiore a 5 Km/h.</p> <p>Misura 2: eseguire le manovre del furgone con segnalazioni di un assistente nei casi in cui ci sia la presenza di persone nel cortile o piazzale o androne d'ingresso dell'edificio; è bene che chi guida il furgone, esegua le manovre e la retromarcia con l'assistenza a terra di una persona che presti assistenza.</p>

I rischi da interferenza sopraindicati sono quelli al momento rilevabili in generale dalla analisi del servizio di pulizia in edifici pubblici. Ai rischi sopraelencati potranno aggiungersene altri per la specificità dell'edificio, delle condizioni igieniche e morfologiche dell'ambiente di lavoro e per tipi particolari di pulizie da svolgere.

In queste situazioni particolari, in conformità alle competenze attribuite dal d.lgs. 81/2008 (artt. 18-19) sarà compito del responsabile della ditta appaltatrice - Preposto alla sorveglianza del servizio di pulizia, in collaborazione con il Datore di lavoro e i Preposti per la sicurezza presenti nell'ente valutare eventuali ulteriori rischi specifici presenti di volta in volta e impartire ulteriori specifiche misure di prevenzione al personale operativo che cura l'esecuzione delle pulizie.

8. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

1. Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza (principalmente di natura organizzativa e gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. Afferiscono alla Stazione appaltante e alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nella seguente maniera:

8.1. Misure a carico della Committenza:

- Designazione di un referente operativo interna della committenza.
- Informazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

8.2. Misure ed oneri a carico dell'Appaltatore

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente del coordinamento.
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
- Utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione.
- Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- Non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).
- I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.
- In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

8.3 Comportamenti dei dipendenti della Committenza

1. I Lavoratori dell'Ufficio del TAR dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
2. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
3. Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica la committenza, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

9. COSTI SICUREZZA

1. Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

2. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel D.U.V.R.I.;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel D.U.V.R.I. per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel D.U.V.R.I. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

3. Per il servizio in oggetto non sono previsti costi specifici per la sicurezza da interferenze in quanto considerati ricompresi tra i costi forfetari per la sicurezza calcolati in ragione di € € 5.230,88 per il triennio.

4. Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

5. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

10. VALIDITÀ E REVISIONE DEL D.U.V.R.I.

1. In ordine al presente articolo, si specifica che:

- Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso.
- Il D.U.V.R.I. in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.
- La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

11. MISURE DI PREVENZIONE E PRESCRIZIONI

1. Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- è vietato fumare;
- interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare la propria attività con il rappresentante della Committenza per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

2. Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi della committenza, l'impresa deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

3. L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

4. Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici della committenza deve essere comunicato alla citata Committenza (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

5. In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1200W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica. In ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

6. E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

7. Ai sensi della Legge n° 46/90 e s.m.i. e regolamenti attuativi, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

8. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

9. I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

12. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

1. Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.).

12.1 Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

1. All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto prima dell'inizio del servizio verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

2. Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- in caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.

- qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta.

Quindi:

- Dare l'allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. – I punti di ritrovo sono stabiliti : a) area giardini pubblici di Via Davide Bertolotti, b) Via Meucci.
- Avvertire i Vigili del Fuoco – 115;
- Togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale.
- Prelevare una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria.
- Recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi.
- Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione

1. L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

2. Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

La Ditta Aggiudicataria

Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Palma